




TERMINE ULTIMO
PER LA NOTIFICA
27/12/2016

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
SEGRETERIA GIUDIZI



Sig. David PITTA

c/o Comune di Bagnaria Arsa

piazza Sant'Andrea,1

33050 BAGNARIA ARSA (UD)

Prot.

CORTE DEI CONTI



0006104-05/12/2016-SG_FVG-V08-P

OGGETTO: COMUNICAZIONE ATTI GIUDIZIARI
GIUDIZIO n. 13826/GC

Ai sensi degli artt. 133, 134 e 136 c.p.c., si comunica che in data 17/11/2016, la sentenza n. 75/2016, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia, è stata depositata in Segreteria.

Si allega copia del provvedimento.

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
ALLA SEGRETERIA
dott.ssa Anna De Angelis



15/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Paolo SIMEON	Presidente
Dott. Giancarlo DI LECCE	Consigliere, relatore
Dott. Marco RANDOLFI	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di conto iscritto al n. 13826 del registro di Segreteria,
relativo al conto giudiziale n. 24909, reso dal sig. David Pitta quale
consegnatario, per l'esercizio 2015, dei beni immobili del Comune di
Bagnaria Arsa;


Letti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 novembre 2016, con l'assistenza
del Segretario dott.ssa Anna De Angelis, il Giudice relatore dott.
Giancarlo Di Lecce nonché il P.M., nella persona del Procuratore
Regionale dott.ssa Tiziana Spedicato;

Ritenuto in

FATTO

Con relazione in data 17 agosto 2016, il magistrato delegato a
riferire sui conti giudiziali ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza del
conto in epigrafe, trasmesso a mezzo della procedura informatica



SIRECO in data 5 luglio 2016, rappresentativo di una gestione di beni immobili in essere presso il Comune di Bagnaria Arsa.

Nel rilevare come per le gestioni relative ai beni immobili degli enti locali non sia previsto l'obbligo di presentazione del conto giudiziale, il magistrato relatore ha concluso per una pronuncia dichiarativa della insussistenza di tale obbligo, in conformità all'orientamento già espresso da questa Sezione giurisdizionale in fattispecie similari.

All'udienza del 17 novembre 2016 il Giudice relatore ha ribadito le conclusioni formulate in atti; il P.M. ha dichiarato di condividere la proposta del giudice relatore. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione è chiamata a decidere la questione concernente la sussistenza dell'obbligo della resa del conto giudiziale per il consegnatario della gestione dei beni immobili degli Enti locali. Trattasi, invero, di tema già affrontato da questa Sezione giurisdizionale e risolto nel senso che "non sussiste, per i beni immobili degli enti locali, l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti" (C.d.C., Sez. Friuli Venezia Giulia n. 17/2014).

Il predetto convincimento si fonda, innanzi tutto, sulla previsione di cui all'art. 74 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 (Legge di Contabilità Generale), ai sensi del quale sono tenuti a rendere il conto della loro

gestione i soli consegnatari che abbiano "debito di materia": definizione che ricomprende i soli beni ed i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (beni mobili, partecipazioni, azioni), con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati immobili agli effetti della compilazione degli inventari (vale a dire, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 23.05.1924 n. 827, "i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono").

Tale principio trova ulteriore conferma nell'art. 22 del R.D. 23.05.1924 n. 827 (Regolamento di Contabilità Generale dello Stato), ai sensi del quale "tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili", e nel successivo art. 624, secondo cui sono tenuti a presentare il conto giudiziale "i contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato, eccettuati quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 32 di questo Regolamento", vale a dire quelli che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per ragioni d'ufficio.

Altrettanto significativa è la previsione recata dall' art. 194 del R.D. 23.05.1924 n. 827, ai sensi della quale "le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non

esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere disarcicati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili”.

Deve aggiungersi che nell’ambito del regolamento concernente la gestione dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, i “consegnatari” tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 23) sono gli agenti che ricevono in consegna “i beni mobili” dello Stato (art. 6), intendendosi per “beni mobili” quelli destinati al funzionamento degli uffici, ossia gli arredi, i libri, le collezioni di leggi e decreti, il materiale di cancelleria ed informatico, i registri, gli stampati, nonché gli autoveicoli, i natanti, il materiale scientifico e di laboratorio, gli oggetti d’arte non considerati immobili ai fini inventariali, gli attrezzi e i beni diversi (art. 1).

Per quanto concerne la disciplina degli enti locali, va rilevato come l’estensione ai beni immobili dell’obbligo di resa alla Corte dei Conti del conto giudiziale potrebbe trovare fondamento nella previsione di cui all’art. 93, secondo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), secondo cui il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia

maneggio di pubblico denaro o "sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali", deve rendere il conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Analogamente, l'art. 2, comma 1, lett. b), della L. 8 ottobre 1984 n. 658 (Istituzione in Cagliari di una Sezione giurisdizionale e delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti), applicabile a tutte le Sezioni regionali della Corte per effetto del rinvio previsto all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 453/1993, convertito con legge n. 19/1994, contiene un generico riferimento, per quanto attiene ai conti giudiziali attribuiti alla competenza della Sezione territoriale, ad una attività gestoria di "beni pubblici" che si sia svolta nella regione.

In realtà, secondo quanto già rilevato da questa Sezione giurisdizionale nella sentenza n. 17/2014, né nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, né in altre norme primarie di contabilità pubblica si rinvengono elementi idonei a far ritenere che le gestioni dei beni immobili degli enti locali, a differenza di quanto previsto per la generalità delle Amministrazioni dello Stato, siano soggette all'obbligo del conto giudiziale. Non v'è dubbio, peraltro, che un obbligo di resa del conto giudiziale per i consegnatari dei beni immobili non potrebbe essere introdotto da una fonte normativa secondaria - quale il Regolamento di contabilità dell'ente locale - trattandosi di materia giurisdizionale che afferisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 Cost.).

Osserva il Collegio come l'ordinamento preveda altre regolamentazioni di garanzia per la gestione dei beni immobili degli

enti locali, diverse dal conto giudiziale, quali la tenuta degli inventari ed il confluire delle relative evidenze gestionali nel conto del patrimonio che viene sottoposto ad approvazione nel quadro del rendiconto della gestione. Ed è noto, altresì, che la gestione dei beni immobili si traduce in atti - quali acquisti, alienazioni, dismissioni, concessioni a terzi, locazioni, manutenzioni - consistenti in un'attività amministrativa spesso comportante apprezzamenti di natura discrezionale che vedono il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali. Tale attività, per quanto soggetta alle comuni regole della responsabilità amministrativa, è da ritenersi estranea al maneggio di beni e valori su cui si fonda l'obbligo di presentazione del conto giudiziale, con la logica impossibilità di far discendere l'obbligo di resa del conto dalla mera forza espansiva dell'art. 103 della Costituzione (così: C.d.C., Sez. Calabria n. 323/2013).

Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, deve conclusivamente affermarsi che l'incaricato della gestione dei beni immobili dell'ente locale non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ciò, naturalmente, non esclude ma anzi impone che gli enti locali debbano prevedere, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa, le più opportune forme di rendicontazione afferenti alla gestione dei beni immobili, individuando i soggetti responsabili della corretta conservazione e manutenzione di tali beni.

Tenuto conto del parere conforme reso dal P.M. contabile ed in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Sezione, va dichiarata l'inammissibilità del giudizio di conto, non sussistendo

l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale della gestione dei beni immobili alla Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando,

DICHIARA


l'inammissibilità del giudizio di conto, non sussistendo l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale della gestione dei beni immobili alla Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2016.

L'ESTENSORE


Giancarlo DI LECCE

IL PRESIDENTE


Paolo SIMEONI

Depositata in Segreteria il 17 NOV. 2016

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA


Dot. ANNA DE ANGELIS